

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1778

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPADAZZI, JANNELLI, DE FALCO, GRIMALDI, PAGLIUCA, BARATTOLO, PRIORE, MADIA, COTTONE, CARAMIA, BASILE GUIDO, BARBERI, DANTE, SECRETO, SELVAGGI, ANGIOY, FILOSA, BERRY, BIANCHI CHIECO MARIA, VIOLA, LA SPADA, LOMBARI, DEL FANTE, NAPOLITANO FRANCESCO, LECCISI, GRAY

Annunziata il 27 settembre 1955

Estensione del credito alle attività pescherecce del Meridione e delle Isole

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a voi noto lo stato di grave disagio in cui si dibatte, da tempo, la nostra pesca e, in particolare, quella del Mezzogiorno e delle isole. Questa situazione, determinata ed aggravata da un insieme di cause ben conosciute, si è imposta in questi ultimi mesi, con singolare accentuazione e drammaticità, all'attenzione pubblica e del Governo.

È necessario avere il coraggio di dire subito, e in tutti i toni, che, se i problemi della pesca e dei pescatori sono venuti alla ribalta della vita economica della Nazione, ciò è avvenuto non già per un eccesso di buona volontà da parte dei moderatori del settore, ma soltanto a causa della crescente pressione determinata dalle continue ed incalzanti proteste della categoria, i cui componenti non consentono più di essere considerati i paria delle forze produttive nazionali, né accettano oltre di vivere in condizioni di endemica ed irriducibile povertà.

Questa benemerita categoria produttrice, oggetto di un interessamento che ha trovato sempre la più ostinata indifferenza e il più colpevole oblio, è condannata ad una vita durissima, colpita dalla irrisoluzione dei suoi

più vitali problemi, che si chiamano credito, riforma della legge istitutiva dei mercati del pesce all'ingrosso, limitazione delle importazioni ittiche, ricerca di nuove zone di pesca.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione intende affrontare il primo di quei problemi.

Come tutti sanno, non esiste credito, praticamente, per la categoria dei pescatori. Le banche nazionali, contrariamente a quanto avviene in tutti i paesi del mondo — ove il credito peschereccio viene largamente concesso a basso interesse (2-3 per cento) ed a lunghissimo termine — concedono finanziamenti, quando li concedono, solo a breve scadenza e ad alto interesse nonché, beninteso, con tripla ed anche quadrupla garanzia su terreni e fabbricati. Anche la garanzia dello Stato, operante per taluni gruppi di costruzioni, è semplicemente ignorata.

Situazione veramente incredibile su cui occorrerebbe approfondire l'esame, per evitare leggerezza di giudizi e incompetenza in una materia tanto importante. Per sua natura, infatti, la pesca è un'attività peculiarmente aleatoria ed ipotetica, evidente-

mente legata a diverse circostanze di tempo e di luoghi, che ne condizionano e modificano l'attività.

Ne consegue che, non potendosi considerare l'attività industriale della pesca alla stregua di un normale processo produttivo, il credito peschereccio deve naturalmente avere quelle particolari caratteristiche che gli vengono riconosciute in tutti i paesi, Italia esclusa.

Da ciò deriva in pratica, che il disgraziato produttore il quale non può offrire in garanzia che il proprio strumento di lavoro oltretutto, beninteso, la sua dura fatica (ed è il caso della stragrande maggioranza) deve necessariamente accettare le iugulatorie condizioni che gli impone chi gli fa credito, quando trova chi glie lo fa, pur sapendo anticipatamente che, con novanta probabilità su cento, lavorerà solo per pagare gli interessi!

Non basta: la Cassa per il Mezzogiorno, poi, rispondendo ad una interrogazione del deputato Spadazzi sull'argomento, ha recentemente affermato che non può ammettere ai suoi finanziamenti la pesca trattandosi di attività, per così dire, non radicata nella sua zona di attività.

Risposta, questa, che da sola rileva quanto grande sia la non conoscenza dei problemi da parte dei funzionari della Cassa i quali non sanno ancora che nel Mezzogiorno e nelle isole si concentra almeno il 72 per cento — ripeto il 72 per cento — delle aziende della pesca, dei motopescherecci, della produzione ittica, delle attività sussidiarie.

Né il Governo, benché pressato e pungolato dalla stampa specializzata, benché a conoscenza delle gravissime necessità del settore e degli operatori del medesimo, i quali costituiscono, pur sempre, una fra le più onorate e rispettabili categorie di lavoratori, è mai intervenuto per richiamare le banche e la Cassa per il Mezzogiorno ad una più attenta valutazione dei loro compiti nella vita economica nazionale, né è mai andato oltre i provvedimenti frammentari e discontinui che si sono rilevati vere e proprie pezze calde.

È mancata, bisogna pur riconoscerlo, la volontà di impostare e risolvere organicamente i problemi della pesca partendo da una loro visione generale e unitaria.

Onorevoli colleghi! I problemi che devono essere risolti, se si vuole evitare il progressivo annullamento della pesca italiana, non si esauriscono soltanto con il credito. Altre gravi questioni esistono e che devono essere affrontate: questioni alla cui risoluzione sono subor-

dinate le possibilità di lavoro e di miglioramento della categoria.

Tale, ad esempio, quello della riforma dei mercati del pesce, annoso problema sul quale sono in letargo due proposte di legge, da lungo tempo presentate e per effetto delle quali la distribuzione del pescato potrà nel futuro essere effettuata direttamente dai produttori che verranno in tal modo sottratti all'ignobile ricatto quotidiano che sul frutto della loro dura fatica esercita il commissario, autentica piovra dei pescatori.

Tale, ancora, il problema della limitazione delle massicce ed indiscriminate importazioni di prodotti ittici conservati o congelati, fonte di facili e lautissimi guadagni per una genia di speculatori e cagione di incommensurabile danno per i produttori nazionali.

Onorevoli colleghi! La nostra proposta di legge consta di sei articoli. Il primo e il secondo dispongono tassativamente che gli Enti di credito operanti, per conto della Cassa per il Mezzogiorno, per l'industrializzazione delle rispettive zone di competenza territoriale debbono esercitare il credito peschereccio e ne prevede i limiti e gli obiettivi. Cade in tal modo una barriera esistente ed a causa della quale, in sostanza, la categoria dei produttori della pesca era l'unica ad essere ingiustamente esclusa dai benefici previsti dalle leggi sulla industrializzazione del Mezzogiorno e delle isole.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono le garanzie che debbono essere richieste per le operazioni di credito e che è assai opportuno limitare al solo natante od impianto fisso, oggetti del finanziamento. L'articolo 4 estende a tutte queste operazioni la garanzia sussidiaria dello Stato già disposta per tutte le costruzioni eseguite in base alle leggi Cappa, Saragat e Tambroni.

L'articolo 5 fissa il termine inderogabile della durata minima e massima dei finanziamenti e, infine, l'articolo 6 stabilisce il *quantum* che deve essere obbligatoriamente destinato alle operazioni di credito.

Nella marina mercantile da pesca si avvertiva la necessità di un provvedimento che disciplinasse la complessa questione del credito e che rendesse giustizia agli uomini della pesca. Aggiungiamo che questa legge è in attesa con impazienza e speranza grandi da tutta la marineria del Mezzogiorno e noi ci auguriamo, pertanto, che essa possa incontrare rapidamente la vostra approvazione e cominciare in tal modo a dispiegare i suoi benefici effetti a favore di una delle nostre più umili e benemerite categorie di lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. S. V. E. I. M. E. R.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle piccole e medie industrie in Sicilia (I. R. F. I. S.) ed il Credito industriale sardo, sono autorizzati ad esercitare il credito peschereccio d'impianto e di miglioramento.

Le relative operazioni di credito debbono effettuarsi mediante finanziamenti alle piccole e medie aziende armatoriali, alle cooperative fra pescatori ed agli enti di produttori operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale degli Enti indicati nel comma precedente e debbono riguardare:

a) la costruzione ed allestimento in cantieri del Mezzogiorno e delle isole di nuove navi e galleggianti per la pesca e per il trasporto del pescato nonché miglioramento di navi e galleggianti esistenti, purchè adibiti alla pesca ed al trasporto del pescato ed iscritti in un Compartimento marittimo dell'Italia centro-meridionale od insulare, mediante l'installazione di nuovi macchinari, ivi compresi apparati motore completi, apparecchiature elettriche per la ricerca e la cattura del pesce, ecc.

b) costruzione e miglioramento nei porti del Mezzogiorno e delle isole dei mercati del pesce all'ingrosso. Impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca, di uso collettivo per i pescatori, gestiti da cooperative di produttori ittici.

ART. 2.

Ai finanziamenti di cui all'articolo precedente sono ammesse le aziende armatoriali e le cooperative fra pescatori che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano o abbiano avuto in costruzione in cantieri del Mezzogiorno e delle isole, navi e galleggianti per la pesca, commissionati a seguito di ammissione ai benefici previsti dalla legge n. 75 del 23 marzo 1949, prorogata con le leggi n. 212 del 2 aprile 1954 e n. 549 del 2 giugno 1955.

ART. 3.

Le garanzie per i finanziamenti di cui all'articolo 1 sono costituite:

da ipoteca navale di primo grado sui natanti, i quali dovranno essere assicurati

contro i rischi dell'incendio e contro quelli della navigazione, per le operazioni di credito relative ai lavori indicati alla lettera a) del secondo comma;

da ipoteca immobiliare per le operazioni di credito relative ai lavori indicati alla lettera b) dello stesso comma;

Alla pubblicità dell'ipoteca navale si provvede nei termini degli articoli n. 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa.

Il credito derivante dal finanziamento ha, inoltre, privilegio sui macchinari, impianti fissi ed altre attrezzature costruiti o in costruzione da installare rispettivamente sulla nave, per finanziamenti concessi ad aziende armatoriali o a cooperative fra pescatori, o negli immobili, per finanziamenti concessi ad enti proprietari o gestori di impianti per la pesca, a terra.

Detto privilegio è efficace anche nei confronti dei terzi ed è preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quello per spese di giustizia.

Il privilegio di cui sopra deve essere annotato, a richiesta dell'Ente finanziatore, senza spese, nel registro di cui all'articolo 1544 del Codice civile, presso il tribunale competente.

ART. 4.

I finanziamenti concessi in base alle disposizioni di cui all'articolo 1 sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato; ad essi si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21 e 23 della legge n. 75 del 23 marzo 1949, prorogata con le leggi n. 212 del 2 aprile 1953 e n. 549 del 2 maggio 1955.

ART. 5.

La durata dei finanziamenti non può superare i quindici anni ad essere inferiore ai nove.

È fatta salva la facoltà del mutuatario di estinguere anticipatamente, in ogni momento, l'obbligazione assunta che, in tal caso, dovrà essere decurtata dalla somma degli interessi che avrebbero dovuto essere pagati dalla data di anticipata estensione a quella contrattualmente stabilita.

ART. 6.

Le somme da impiegarsi annualmente nelle operazioni di credito previste dalla presente legge non possono superare la misura del 20 per cento od essere inferiore a quella del 10 per cento del rispettivo fondo di dotazione e fondo speciale, quali risultano ogni anno dai singoli bilanci approvati dagli Enti citati nel primo comma dell'articolo 1.